MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 5

Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 5

Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

INDICE GENERALE

Pagina

PREMESSA 3

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 5

MODULISTICA 69

DISPOSIZIONI NORMATIVE 133

GIURISPRUDENZA 203

Elenco cronologico delle sentenze riportate nella «Giurisprudenza» . 261

Pubblicazione realizzata dal

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Stampa su carta:

Roma, 2017 – ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO s.p.a. – S.

Premessa

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature nonché del loro esame da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni previste dalla vigente legislazione: quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a detto limite demografico; quando sono necessarie istruzioni distinte (in conseguenza dei diversi sistemi elettorali adottati), vengono predisposte, di volta in volta, opportune avvertenze.

Anche in questa edizione sono stati inseriti alcuni temi di giurisprudenza in relazione alla presentazione e all'ammissione delle candidature, aggiornandole alla luce dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato.

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

INDICE

Pagina

1. Preparazione delle candidature

1.1. Elenco dei documenti necessari 8

1.2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale 9

1.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 9

1.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 12

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge 23 novembre 2012, n. 235 14 - 15

1.3. Dichiarazione di presentazione della lista di candidati 16

1.3.1. Numero dei presentatori 16

1.3.2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale 18

1.3.3. Sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei presentatori delle liste . 18

1.3.4. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e dichiarare il collegamento 21

1.3.5. Programma amministrativo 22

1.3.6. Bilancio preventivo di spesa 22

1.3.7. Mandatario elettorale 23

1.4. Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali 25

1.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità 27

1.6. Certificato attestante che i candidati sono elettori 29

1.7. Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di un altro Stato dell'Unione europea 30

1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale . . . 31

1.9. Esenzione dalle imposte di bollo 33

Pagina

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione 34

2.2. Termini, iniziale e finale, di presentazione delle candidature 34

2.3. Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature . 35

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature 37

3.2. Competenza delle sottocommisisoni elettorali circondariali in materia di esame e ammissione delle candidature 37

3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature 38

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature 38

3.4.1. Accertamento della data di presentazione di ogni lista 38

3.4.2. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme 39

3.4.3. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati 41

3.4.3.1. Controllo del numero dei candidati 41

3.4.3.2. Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 – Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature . 41

3.4.3.3. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali . . . 47

3.4.3.4. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste . . 48

3.4.3.5. Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista 48

3.4.3.5.1. Per l'elezione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 48

3.4.3.5.2. Per l'elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti 49

3.4.3.5.3. Per l'elezione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 50

3.4.4. Esame dei contrassegni di lista 51

3.4.5. Nuova riunione della commissione elettorale circondariale 53

3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale 53

3.4.6.1. Ricorso in primo grado al T.a.r. avverso il provvedimento di esclusione 54

3.4.6.2. Ricorso in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione 55

Pagina

3.4.6.3. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 55

3.4.6.4. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che non abbiano determinato un'esclusione 56

3.4.7. Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale 56

Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 58

3.5. Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto 59

3.6. Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni 60

3.7. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista 60

4. Designazione dei rappresentanti di lista

4.1. Carattere facoltativo delle designazioni 61

4.2. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista . . 61

4.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione. – Termini 62

4.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione 62

4.3.2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali 63

4.4. Requisiti dei rappresentanti di lista 63

5. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco

5.1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco 65

5.2. Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio 66

5.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 66

5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 66

5.2.3. Contrassegni sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio . . 67

1. Preparazione delle candidature

1.1. Elenco dei documenti necessari

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista.

Già il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 283/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l'autocertificazione [articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000]; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000];
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione me-

diante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale] – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

1.2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

1.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un *numero di candidati non superiore* al numero dei consiglieri da eleggere nel comune *e non inferiore* ai tre quarti (cifra da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) ([1]) cioè:

([1]) Per la determinazione del numero minimo dei candidati consiglieri da ricomprendere nella lista, si veda [pagina 231] la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, 7 maggio 2013, n. 556.

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni sino a 3.001 abitanti ([2])	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti ([2])	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti [articoli 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000]	12	16

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale

---

([2]) Tale numero di candidati è stato ridefinito in relazione all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56 [pagina 201]; il predetto articolo 16, comma 17, è così formulato:

« 17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

« *a)* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

« *b)* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

« *c)* [lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56];

« *d)* [lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56].».

L'articolo 1, comma 136, della citata legge n. 56/2014 stabilisce che:

« 136. I comuni interessati alla disposizione del comma 135 [è il comma che ha modificato l'articolo 16, comma 17, riportato qui sopra in questa stessa nota, in relazione al numero dei consiglieri comunali] provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (*Status* degli amministratori locali), della prima parte del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.».

della popolazione ([3]).

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000, dettando, all'articolo 2, nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *c)* ([4]), ha inserito il comma 3-*bis* nell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che, nella formazione delle liste dei candidati, debba essere **assicurata la rappresentanza di entrambi i generi** e disponendo specificamente che – **nei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti** – **nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo** ([5]).

Pertanto – **nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti** – le liste di candidati devono essere formate in

---

([3]) D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg] e nel sito dell'Istat [www.istat.it/it/archivio/77877].

([4]) Articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 novembre 2012, n. 215:

« 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *(Omissis)*

« *c)* all'articolo 71:

« 1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

([5]) Quanto sopra in linea con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta dell'assemblea della Camera dei deputati del 31 luglio 2014 [http://parlamento17.openpolis.it/atto/documeto/id/57012].

Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071 [pagina 236].

modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore a due terzi dei candidati.

1.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un *numero di candidati non superiore* al numero dei consiglieri da eleggere nel comune *e non inferiore* ai due terzi [articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000].

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti **non capoluoghi di provincia**	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e Comuni **capoluoghi di provincia** con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione ([6]).

La legge n. 215/2012 ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000: in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1), della suddetta legge n. 215/2012 ([7]) prevede che – **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** – **nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo ([8]).

Pertanto – **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** – le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

Per quanto attiene all'attività di controllo delle commissioni elettorali circondariali, da porre in essere in sede di ammissione delle candidature, anche ai fini del'applicazione della legge n. 215/2012, si fa rinvio al capitolo 3 [pagina 37].

([6]) D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg] e nel sito dell'Istat [www.istat.it/it/archivio/77877].

([7]) Articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 novembre 2012, n. 215:

« 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *(Omissis)*

« *d)* all'articolo 73:

« 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

([8]) Quanto sopra in linea con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta dell'assemblea della Camera dei deputati del 31 luglio 2014 [http://parlamento17.openpolis.it/atto/documeto/id/57012]..

Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071 [pagina 236].

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CON-

Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello **MINIMO** di ogni lista con eventuale arrotondamento **(1)**
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	**32**
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = **27**
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	**24**
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = **21**
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	**16**
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = **11**
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	**12**
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	**9**

(*) Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione del comune viene determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione [pagina 10].

(1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale *superiore* a 50 centesimi [articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a pagina 178].

DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE

SIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

Quote di genere determinate sul numero **MASSIMO** complessivo dei candidati che è possibile presentare **(2)**		Quote di genere determinate sul numero **MINIMO** complessivo dei candidati che è possibile presentare **(2)**	
2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
32	**16**	21,33 = **21**	10,66 = **11**
26,66 = **26**	13,33 = **14**	**18**	**9**
24	**12**	**16**	**8**
21,33 = **21**	10,66 = **11**	**14**	**7**
16	**8**	10,66 = **10**	5,33 = **6**
10,66 = **10**	5,33 = **6**	7,33 = **7**	3,66 = **4**
10,66 = **10**	5,33 = **6**	**8**	**4**
8	**4**	**6**	**3**

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi [articoli 71, comma 3-*bis*, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, alle pagine 174 e 178]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.3. Dichiarazione di presentazione della lista di candidati

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

I presentatori delle liste, ove lo credano, potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica, allegati 1, 2 e 3 [pagine 73, 83 e 93].

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti:

1.3.1. Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, *per ogni comune*, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – da un determinato numero di elettori a seconda della fascia di popolazione, in particolare:

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico n. 570/1960 e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento; pertanto, si deve fare riferimento ai dati del 15° censimento generale della popolazione ([9]).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature [articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53].

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti *non candidati* nella lista stessa ([10]).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) [articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93 del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61/2004].

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 81/1993, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l'accettazione della candidatura stessa. In tali comuni non è necessario, pertanto, che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.

([9]) D.P.R. 6 novembre 2012 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg] e nel sito dell'Istat [www.istat.it/it/archivio/77877].

([10]) Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n. 4993 [pagina 215].

1.3.2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

1.3.3. Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori della lista

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960, **la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori**.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco [modulistica, allegato 3 a pagina 93]. Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati [articolo 28, secondo comma, secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960].

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature [paragrafo 1.3.1 a pagina 16], le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all'atto di presentazione della lista – sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino

per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autenticato da notaio*, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso [articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132].

In ogni caso, **la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata** – a norma dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 ([11]) – da un notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provin-

([11]) L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

« 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (➵ *ora:* all'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

« 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

ciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità stabilite dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([12]).

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature [citato articolo 14, comma 3].

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

Con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» ed amministrativi degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14

([12]) Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, che si riporta:

« Articolo 21. - *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

« 1. *(Omissis)*.

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22] ([13]), ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali** stessi **sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono**.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016, riportata a pagina 225) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, **non sussiste**, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. **Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono**.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

1.3.4. Indicazione dei delegati di lista, incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sor-

([13]) Pagina 226.

teggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960] nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs n. 267/2000].

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale [articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960 e articolo 16, comma 3, della legge n. 53/1990].

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

L'indicazione dei delegati di lista **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

1.3.5. Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del comune [articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del d.lgs n. 267/2000].

1.3.6. Bilancio preventivo di spesa

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, insieme alle liste e alle candidature dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune [articolo 30, comma 2, della legge n. 81/1993].

1.3.7. Mandatario elettorale

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ([14]), e dell'articolo 7, comma 3, della legge

---

([14]) Si riporta l'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trtasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], e successive modificazioni, che ha introdotto limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:

« Articolo 13.

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

« 1. **Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,** le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 2. **Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 3. **Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 4. **Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti**, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 5. **Nei medesimi comuni di cui al comma 4**, le spese per la campagna elet--

[la nota ([14]) continua nella pagina seguente]

10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per

---

[prosecuzione della nota ([14]) dalla pagina precedente]

torale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

« 6. Alle elezioni **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

« *a)* articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

« *b)* articolo 11;

« *c)* articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

« *d)* articolo 13;

« *e)* articolo 14;

« *f)* articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

« 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.».

il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale **dichiara per iscritto** – al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – **il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato** [allegato 12 a pagina 129].

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

1.4. Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, il comma 01 dell'articolo 40 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, prevede testualmente che:

> « Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 del d.P.R. n. 445/2000, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

> « Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accetta-

zione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – non siano con essi compatibili.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi – già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 – è stata ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale dei servizi elettorali, le quali hanno sempre confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della lettimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di *elettori del comune* dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che **ogni lista di candidati** sia **corredata dei certificati comprovanti**, nei sottoscrittori, il **possesso del requisito di elettori**.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione

delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. n. 267/2000 ([15]) per inviare presso il comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

1.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico n. 570/1960], la quale deve contenere **anche** la **dichiarazione sostitutiva** – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 ([16]) – **nella quale si attesta che**

([15]) L'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« Articolo 54.

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

« 1. - 2. *(Omissis)*.

« 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

« 4. - 10. *(Omissis)*.

« 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

« 12. *(Omissis)*.».

([16]) L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

[la nota ([16]) continua nella pagina seguente]

il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, **non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge** [articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012] ([17]).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Nella modulistica, allegati 4, 5 e 7 [pagine 97, 101 e 109], sono riportati, a titolo di esempio, gli schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consi-

---

[prosecuzione della nota ([16]) dalla pagina precedente]

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« *a) - z) (Omissis)*;

« *aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« *bb) - ee) (Omissis)*.».

([17]) Pagine 195 e 197.

gliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del d.lgs. n. 267/2000.

A norma dell'articolo 87-*bis* del testo unico n. 570/1960, chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato [Sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384] – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute *dopo la scadenza di detti termini* esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

1.6. Certificato attestante che i candidati sono elettori

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei **certificati** nei quali **si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune** della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 1.4 [pagina 25] per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

1.7. Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea

Il d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che, al momento, fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Inoltre, ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40º giorno antecedente la votazione).

1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.) [articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960] ; a pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono vietati anche i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo » e simili), come tali vietate dalla XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 [articolo 27, terzo comma, secondo periodo].

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei con-

trassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) ([18]): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, *dvd*, *pen drive* e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

([18]) I **contrassegni** devono essere **riprodotti sulle schede** con il **diametro** di **cm 3** [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

La disposizione si applica, per uniformità, **anche** all'elezione del sindaco e del consiglio comunale **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**.

1.9. Esenzione dalle imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata, **nei comuni sino a 15.000 abitanti**, dagli ultimi due commi dell'articolo 28 del testo unico n. 570/1960 e, **per i comuni con oltre 15.000 abitanti**, dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

Come sarà illustrato nel paragrafo 3.4.7 [pagina 56], la legge n. 53/1990 ha stabilito che la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

È evidente che **i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio – considerando, quindi, nei comuni con oltre 15.000 abitanti la conseguente rinumerazione** [paragrafo 3.4.7 a pagina 56] **– indipendentemente da quello di presentazione o ammissione**.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

2.2. Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature

La **presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati **deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** [articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960,

alle pagine 138 e 142].

Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti *aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12*.

2.3. Compiti della segreteria del comune relativi alla ricezione delle candidature

Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati: ciò al fine di evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta riportati nella modulistica, allegati 8 e 9 [pagine 113 e 117].

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole

liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettiva impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature

Le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate, **per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e, **per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico nonché dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

3.2. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame ed ammissione delle candidature

Gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 stabiliscono che le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla commissione elettorale circondariale.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita, al riguardo, alle sottocommissioni elettorali circondariali, istituite a norma dell'articolo 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, si ritiene che, alle operazioni concernenti l'esame delle candidature, possano provvedere anche le sottocommissioni, là ove queste siano state istituite.

Pertanto, i presidenti delle commissioni elettorali circondariali, quando lo ritengano necessario per il rilevante numero dei comuni del circondario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, possono affidare alle sottocommissioni elettorali circondariali esistenti i compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 alle commissioni elettorali circondariali.

Ciò stante, quanto si rappresenta sulle operazioni della commissione elettorale circondariale nei seguenti paragrafi è da intendersi riferito anche a quelle sottocommissioni alle quali il presidente della commissione elettorale circondariale abbia demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle candidature.

3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Le operazioni della commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

3.4.1. Accertamento della data di presentazione di ogni lista

Come già detto, i termini di presentazione delle liste e candidature sono quelli previsti dall'articolo 28, ottavo comma, e dall'articolo 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960.

Come prima operazione, la commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, **se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata presentata**

entro il termine finale previsto dai citati articoli, cioè **entro le ore 12 del 29º giorno precedente l'elezione**.

Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la commissione provvederà a ricusarla.

3.4.2. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La commissione controllerà, poi, se il **numero dei presentatori** è quello **prescritto** [paragrafo 1.3.1 a pagina 16] e se le **firme** sono state **apposte sui prescritti moduli** [paragrafo 1.3.3 a pagina 18].

A tale scopo occorrerà che la commissione effettui le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati;
- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 1.4 [pagina 25].

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato ([19]) e quelli che abbiano sot-

([19]) Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

« 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione eletto-

[la nota ([19]) continua nella pagina seguente]

toscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Se – compiute tali verifiche – la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

[prosecuzione della nota ([19]) dalla pagina precedente]

rale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

« 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;

« 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);

« 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso, e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del testo unico medesimo, si esprime l'avviso che i suesposti punti siano applicabili anche alla presentazione delle candidature **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**. Ciò, anche alla luce dei principi affermati in materia di integrazione documentale **nei comuni sino a 15.000 abitanti** dalla sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2015, n. 2524 [pagina 249].

3.4.3. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente, la commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

3.4.3.1. Controllo del numero dei candidati

La prima operazione che la commissione dovrà effettuare consiste nell'**accertare se la lista**, oltre al candidato alla carica di sindaco, **ha un numero di candidati non inferiore ai tre quarti** dei consiglieri da eleggere **per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** o, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, **non inferiore ai due terzi**, ***in entrambi i casi con arrotondamento all'unità superiore*** **qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50**.

Se i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ricusata.

3.4.3.2. Controllo della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 – Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

Con riferimento anche alle elezioni comunali l'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un

anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a)*;

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *c)*;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sull'**ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI**, l'articolo 12 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali nonché del presidente della circoscrizione e dei consiglieri circoscrizionali – oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative – **ciascun candidato**, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, **rende** anche **una dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/ 2000, **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità** di cui all'articolo 10.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, **cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva** di cui al comma 1 **e dei candidati per i quali venga comunque accertata**, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, **la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità**.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) [pagina 184].

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.».

Inoltre l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al d.P.R 20 marzo 1967, n. 223 ([20]).

([20]) L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

« *a)* [lettera abrogata];

« *b)* coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

[la nota ([20]) continua nella pagina seguente]

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. *(Omissis)*.».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo, e per quelle di cui ai capi terzo e quarto del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143, comma 11 ([21]),

---

[prosecuzione della nota ([20]) dalla pagina precedente]

da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *c)* coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *d)* i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

« *e)* coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

([21]) L'articolo 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 1. - 10. *(Omissis)*.

« 11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni re-

[la nota ([21]) continua nella pagina seguente]

e 248, commi 5 e 5-*bis*, del d.lgs. n. 267/2000 ([22]).

[prosecuzione della nota ([21]) dalla pagina precedente]

gionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.».

« 12. - 13. *(Omissis)*.».

([22]) L'articolo 248, commi 5 e 5-*bis*, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], stabilisce che:

« 1. - 4. *(Omissis)*.

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno

[la nota ([22]) continua nella pagina seguente]

La commissione elettorale circondariale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità**:

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) **attivandosi, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati**;

c) qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procedendo a comunicarlo all'Ufficio centrale preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati.

In sostanza, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni di legge, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità o, ancora, non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, **la commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione**.

Successivamente, come detto, nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio

---

[prosecuzione della nota ([22]) dalla pagina precedente]

per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

centrale, **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, oppure l'Adunanza dei presidenti delle sezioni o l'unica sezione del comune, **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dovrà essere verificata la **reciprocità delle dichiarazioni di collegamento** tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate [articolo 72 del d.lgs. n. 267/2000].

La commissione dovrà accertare, inoltre, che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del d.lgs. n. 197/1996 – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati e errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

3.4.3.3. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

La commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini di altro Stato dell'Unione europea [articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996 a pagina 161], la commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

In merito alla questione se debba o meno essere ricusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999,

n. 23 ([23]). Analoghi principi possono essere applicati per la documentazione richiesta dalla legge per i candidati cittadini di altro Stato dell'Unione europea.

3.4.3.4. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.

3.4.3.5. Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista

La commissione verifica che ogni lista di candidati – così come risultante dalle predette operazioni – sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge n. 215/2012, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

La norma, nel promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 prevedendo un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati e graduando l'intervento correttivo delle commissioni medesime a seconda dell'entità demografica dei comuni.

3.4.3.5.1. Per l'elezione nei comuni con popolazione *inferiore* a 5.000 abitanti

Per l'elezione dei **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numero 1), della legge n. 215/2012 che – aggiungendo il comma 3-*bis* all'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000 – enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui «**Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di**

([23]) Nota ([19]) a pagina 39.

entrambi i sessi». La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

3.4.3.5.2. Per l'elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

Per i **comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti: **viene**, infatti, **definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei candidati (ammessi)** della stessa lista.

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede che **deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato** ([24]).

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, il terzo dei candidati corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere meno rappresentato devono essere presentati e ammessi almeno 4 candidati [si veda anche il **prospetto esemplificativo** alle **pagine 14 e 15**].

L'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 1), della legge n. 235/2012 – sostituendo la lettera *d-bis)* del primo comma dell'articolo 30 del testo unico n. 570/1960 – prevede che, **nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti**, la commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge (non più di due terzi, non meno di un terzo); tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi infe-

---

([24]) Quanto sopra in linea con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta dell'assemblea della Camera dei deputati del 31 luglio 2014 [http://parlamento17.openpolis.it/atto/documeto/id/57012].

Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071 [pagina 236].

riore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima e, dunque, la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo di candidati.

Tale norma risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un'eventuale ricusazione della suddetta lista.

Inoltre – in base all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 2), della legge n. 215/2012, che integra l'articolo 30 del testo unico n. 570/1960 – la commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, se dagli esiti delle operazioni effettuate in base alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* [pagina 46], la lista in esame sia già stata ridotta (o sia stata originariamente presentata) al numero minimo di candidati, le suddette operazioni di verifica del rispetto della rappresentanza di genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa purché regolare per ogni altro aspetto di legge.

3.4.3.5.3. Per l'elezione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Per i **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, l'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1), della legge n. 215/ 2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 267/2000 – stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi)**.

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede – come già illustrato a proposito dei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti [paragrafo 3.4.3.5.2 a pagina 49 e **prospetto esemplificativo** alle **pagine 14 e 15**] – che **deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il nu-**

mero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

L'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1), della legge n. 215/2012, modificando l'articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570/1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) **la commissione elettorale circondariale verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere** e, **se necessario**, **riduce la lista** cancellando (partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. **A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla ricusazione della lista.

In base all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 2), della legge, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera *e)*, del testo unico n. 570/1960, **la commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione** per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata.

3.4.4. Esame dei contrassegni di lista

La commissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La commissione dovrà ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate [articolo 2 del d.P.R. n. 132/1993];

- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione ([25]) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 ([26]);
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.

Ricusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

Nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore.

Nei **comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570/1960, dovrà essere presentato entro il 26º giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

([25]) Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 [pagina 211] e n. 1355.

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

([26]) La legge 20 giugno 1952, n. 645, contiene «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».

3.4.5. Nuova riunione della commissione elettorale circondariale

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati oppure ([27]) nel caso in cui siano stati presentati nuovi documenti.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la commissione si riunisce il 26º giorno antecedente la data della votazione per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti ([28]) e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione. Sembra, comunque, opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire l'eventuale documentazione integrativa presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari di ufficio.

3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le candidature, si segnalano le disposizioni introdotte in linea generale dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificatamente disciplinato il giudizio per ([29]) l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tal riguardo, con il rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subìto un'immediata

---

([27]) Si tenga conto di quanto deciso dal Consiglio di Stato, Sezione quinta, con sentenza n. 2524 del 18 maggio 2015 [pagina 249].

([28]) Si vedano, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione terza, nn. 1979 e 1984 del 16 maggio 2016 [pagine 232].

([29]) Pagina 184.

lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

3.4.6.1. Ricorso in primo grado al T.a.r. avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in primo grado avverso l'esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, inderogabilmente nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

3.4.6.2. Ricorso in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in appello avverso la suddetta esclusione, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado, la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

3.4.6.3. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del pro-

cesso amministrativo. Pertanto, *il giorno di sabato non è considerato festivo* ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; *i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1º - 31 agosto* di ciascun anno.

3.4.6.4. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che *non* abbiano determinato un'esclusione

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, **al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale**, **ogni provvedimento relativo al procedimento elettorale**, anche preparatorio, è **impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale**, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3.4.7. Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.

Nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Nei **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto sorteggio.

Successivamente, la commissione rinumera tutte le liste *per assegnare ad ogni lista un numero diverso*, partendo dalla

lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste). Ad esempio, si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n. 1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via ([30]).

([30]) Si veda, nella **pagina seguente**, il **prospetto esemplificativo** di **rinumerazione delle liste** nei **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**.

Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO (secondo il numero progressivo del sorteggio di tali candidati)	**LISTE COLLEGATE** con ciascun candidato sindaco	Numero iniziale di sorteggio attribuito a ciascuna lista	Numero **definitivo** di sorteggio **DOPO la rinumerazione**
Candidato sindaco n. **1**	Lista ***A***	**3**	**1**
	Lista ***B***	**5**	**2**
	Lista ***C***	**6**	**3**
	Lista ***D***	**9**	**4**
Candidato sindaco n. **2**	Lista ***AA***	**2**	**5**
	Lista ***BB***	**4**	**6**
	Lista ***CC***	**7**	**7**
	Lista ***DD***	**8**	**8**
	Lista ***EE***	**10**	**9**
Candidato sindaco n. **3**	Lista ***AAA***	**1**	**10**
	Lista ***BBB***	**11**	**11**

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

3.5. Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto

Le decisioni della commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati [allegato 10 a pagina 121 e allegato 11 a pagina 125], il quale deve essere pubblicato nell'albo pretorio *online* nonché affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno ([31]) antecedente la data della votazione.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco e al Prefetto sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni: tali comunicazioni dovranno, in primo luogo, portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e, in secondo luogo, debbono recare la firma del presidente della commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) e al Prefetto (quelli di cm 3 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i *file* dei contrassegni.

([31]) Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [pagina 187].

3.6. Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la commissione deve, per ciascun comune, comunicare ai sindaci le liste ammesse [articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212], con il rispettivo numero d'ordine definitivo riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione di cui al paragrafo 3.4.7 a pagina 56.

3.7. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista

La commissione, a norma del primo comma dell'articolo 35 del testo unico n. 570/1960, deve, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

4. Designazione dei rappresentanti di lista

4.1. Carattere facoltativo delle designazioni

Il settimo comma, numero 4), dell'articolo 32 del testo unico n. 570/1960, per i **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, e il comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 53/1990, **per i comuni sino a 15.000 abitanti**, stabiliscono che **la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste**.

Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

4.2. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni – poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 1.3.4 a pagina 21] – è ovvio che i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo.

Non è previsto il caso in cui i delegati non siano in grado di firmare. In tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico n. 570/1960.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35 del testo unico n. 570/1960.

4.3. Organi ai quali dev'essere diretta la designazione – Termini

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito.

4.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, a norma dell'articolo 35 del testo unico n. 570/1960, può essere fatta:

1) *al segretario del comune, entro il venerdì precedente la elezione.*

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco [paragrafo 3.7 a pagina 60] e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

2) *direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.*

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

4.3.2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni dell'ufficio centrale.

4.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi devono essere elettori del comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste si svolgano).

Qualora – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

5. Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco

5.1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco

L'articolo 71, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che, nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il successivo articolo 72, comma 5, prevede un turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate la candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento all'orario di apertura ed a quello di chiusura dell'ufficio nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

5.2. Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio

5.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti [articolo 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000].

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista rispettivamente collegata) al sindaco per la predisposizione del manifesto nonché al Prefetto per la stampa delle schede (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno [articolo 72, comma 5, del citato d.lgs.].

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti [articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 132/1993, pagina 160];

b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno [articolo 72, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000], accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

5.2.3. Contrassegni sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegatesi al secondo turno.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco per la stampa del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede ([32]).

([32]) Anche nel turno di ballottaggio i **contrassegni** devono essere riprodotti **sulle schede** con il **diametro di cm 3** [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

La disposizione si applica, per uniformità, **anche** all'elezione del sindaco e del consiglio comunale **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**.

MODULISTICA

INDICE

		Pagina
Allegato 1	Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** — Atto principale e atto separato	73
Allegato 2	Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** — Atto principale e atto separato	83
Allegato 3	Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere	93
Allegato 4	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**	97
Allegato 5	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**	101
Allegato 6	Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**	105
Allegato 7	Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	109

Pagina

Allegato 8 Modello di ricevuta di una lista di candidati **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente 113

Allegato 9 Modello di ricevuta di una lista di candidati **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente 117

Allegato 10 Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale **nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti** 121

Allegato 11 Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** 125

Allegato 12 Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale **limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** 129

ALLEGATO 1

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Contrassegno della lista dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 1

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .... nel numero di ..... , risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero ..... atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... , che avrà luogo domenica ..... 20.... , **candidato alla carica di sindaco** il sig. .... , nato a ..... il ..... 19.... .

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero ..... **candidati alla carica di consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....
7.	.....	.....
8.	.....	.....
9.	.....	.....
10.	.....	.....
11.	.....	.....
12.	.....	.....
13.	.....	.....
14	.....	.....
15.	.....	.....
16.	.....	.....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191], concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 1.5 a pagina 27; paragrafo 3.4.3.5 a pagina 48].

Delegano il sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... e domiciliato in ..... , il sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... e domiciliato in ..... , i quali possono assistere, su convocazione della Commissione eletorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

e) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ..... , dimorante in ..... .

..... , addì ..... 20.... (3).

---

(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso.

(3) Indicare la data in cui la presente dicharazione viene presentata alla segreteria del comune.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono .... [4], con sede in ....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

---

[4] Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* .....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Contrassegno della lista dei candidati

Diametro cm 3

Segue: **ALLEGATO 1**

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. ..... dei sottoscrittori

della lista recante il contrassegno .....
.....

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... .

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la **candidatura a sindaco** del sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... , per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica ..... 20..... .

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....
7.	.....	.....
8.	.....	.....
9.	.....	.....
10.	.....	.....
11.	.....	.....
12.	.....	.....
13.	.....	.....
14	.....	.....
15.	.....	.....
16.	.....	.....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191], concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 1.5 a pagina 27; paragrafo 3.4.3.5 a pagina 48].

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono .... [2], con sede in ..... .

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

---

[2] Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* ....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 2

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Contrassegno della lista dei candidati

Diametro cm 3

ALLEGATO 2

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di .... nel numero di ..... , risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero ..... atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... , che avrà luogo domenica ..... 20..... , **candidato alla carica di sindaco** il sig. .... , nato a ..... il ..... 19..... .

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero ..... **candidati alla carica di consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti (1):

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....
7.	.....	.....
8.	.....	.....
9.	.....	.....
10.	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191], concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 1.5 a pagina 27; paragrafo 3.4.3.5 a pagina 48].

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno .....
.....
.....

Delegano il sig. ..... , nato a ..... il .....
..... e domiciliato in ..... , e il sig. ..... , nato a ..... il .....
e domiciliato in ..... , i quali possono assistere, su convocazione della Commissione eletorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. I suindicati delegati hanno facoltà di presentare, altresì, le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le seguenti altre liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: .....
.....
..... ;

e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

f) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

g) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato

da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (2);

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;

l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ..... , dimorante in ..... .

..... , addì ..... 20.... (3).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono ..... (4), con sede in ..... .

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

---

(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

(3) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* .....
.....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20.....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Contrassegno della lista dei candidati

Diametro cm 3

Segue: **ALLEGATO 2**

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. ..... dei sottoscrittori
della lista recante il contrassegno .....
.....
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... .

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la **candidatura a sindaco** del sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... , per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica ..... 20..... .

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....
6.	.....	.....
7.	.....	.....
8.	.....	.....
9.	.....	.....
10.	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191], concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali [paragrafo 1.5 a pagina 27; paragrafo 3.4.3.5 a pagina 48].

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è/sono .... [2], con sede in ..... .

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

---

[2] Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* ....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 3

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

PER L'ELETTORE
CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

(articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

ALLEGATO 3

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

L'anno ..... , addì ..... del mese di ..... , innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o funzionario o impiegato comunale delegato dal sindaco) ..... , nell'ufficio comunale di ..... e alla presenza dei signori ..... , è comparso il signor ..... (1) il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — *oppure, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,* dell'articolo 32, terzo comma, del medesimo testo unico — alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno ..... , per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ..... 20.....

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..... .

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor ..... .

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

Firma del notaio,
o del segretario comunale
o del funzionario o impiegato comunale
.....

Firme dei testimoni

1° .....

2° .....

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO 4

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 4

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
alla carica di sindaco

Il sottoscritto ..... (1),
nato a ..... il ..... 19....., dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di ..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica ..... 20..... nella lista recante il contrassegno .....
..... .

A norma dell'articolo, 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2) e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (4).

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali.

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... ,

[l'allegato 4 continua nella pagina seguente]

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Pagina 197.

(3) Pagina 27, nota (16).

(4) Pagina 195,

[prosecuzione dell'allegato 4 dalla pagina precedente]

domiciliato in ..... ,
da me identificato con il seguente documento: .....
n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

ALLEGATO 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione
di accettazione della candidatura
alla carica di sindaco

Il sottoscritto ..... (1), nato a ..... il ..... 19..... , dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di ..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica ..... 20..... nella lista recante il contrassegno .....
..... .

Il sottoscritto dichiara che la presente candidatura a sindadco è collegata alla lista / alle liste di candidati al consiglio comunale recante / recanti il seguente contrassegno / i seguenti contrasegni:

1) ..... ;

2) ..... ;

3) ..... ;

4) ..... ;

...) ..... .

A norma dell'articolo, 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2) e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (4).

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco o consigliere comunale in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali.

Firma

.....

[l'allegato 5 continua nella pagina seguente]

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Pagina 197.

(3) Pagina 27, nota (16).

(4) Pagina 195,

[prosecuzione dell'allegato 5 dalla pagina precedente]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... ,
domiciliato in ..... ,
da me identificato con il seguente documento: .....
n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

ALLEGATO 6

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 6

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione dei delegati di una lista
per il collegamento
con un candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... , e domiciliato a .....
.....

e

sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... , e domiciliato a .....
..... ,

delegati della lista avente il contrassegno .....
..... ,

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di ..... , che avrà luogo domenica ..... 20..... , la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata con la candidatura alla carica di sindaco del sig. ..... , nato a ..... il ..... 19..... .

Firme dei delegati di lista
che dichiarano il collegamento

.....

.....

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco del sig. ..... , nato a ..... il ..... 19.... , domiciliato in ..... , da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti: ..... n. ..... e ..... n. ..... .

[l'allegato 6 continua nella pagina seguente]

[prosecuzione dell'allegato 6 dalla pagina precedente]

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

(1) L'autenticazione delle firme deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

ALLEGATO 7

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(articolo 28, quarto e settimo comma,
articolo 32, sesto e settimo comma, numero 2)
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 7

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto ..... (1), nato a ..... il ..... 19..... , dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno .....
.....
per l'elezione diretta del sindaco e di n. ..... consiglieri per il Comune di ..... che si svolgerà domenica ..... 20.....

A norma dell'articolo, 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (2) e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3), il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (4).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a consigliere per altre liste per l'elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri comuni oltre che in quello di ..... (5), e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

Firma

.....

[l'allegato 7 continua nella pagina seguente]

---

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Pagina 197.

(3) Pagina 27, nota (16).

(4) Pagina 195.

(5) Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengano nella stessa data [articolo 56, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagina 164].

[prosecuzione dell'allegato 4 dalla pagina precedente]

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... ,
domiciliato in ..... ,
da me identificato con il seguente documento: .....
..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (6)

(6) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 [pagina 18].

ALLEGATO 8

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI RICEVUTA DI UNA LISTA DI CANDIDATI RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ALLEGATO 8

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di ricevuta di una lista di candidati
rilasciata dal segretario comunale
o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI .....

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore ..... , dal signor ..... , una lista – recante il seguente contrassegno ..... – di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ..... 20..... nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità;

c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;

d) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;

e) la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;

[l'allegato 8 continua nella pagina seguente]

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

[prosecuzione dell'allegato 8 dalla pagina precedente]

h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

..... , addì ..... 20....

Timbro del Comune

Il segretario comunale

.....

ALLEGATO 9

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI RICEVUTA DI UNA LISTA DI CANDIDATI RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Allegato 9

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di ricevuta di una lista di candidati
rilasciata dal segretario comunale
o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI .....

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore ..... , dal signor ..... , una lista di candidati – recante il seguente contrassegno ..... – per l'elezione del consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo domenica ..... 20..... nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità;

c) numero ..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le seguenti altre liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: ..... ;

e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

f) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

[l'allegato 9 continua nella pagina seguente]

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

[prosecuzione dell'allegato 4 dalla pagina precedente]

g) la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;

l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

..... , addì ..... 20....

Timbro del Comune

Il segretario comunale

.....

ALLEGATO 10

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI MANIFESTO

CON I NOMI DEI CANDIDATI A SINDACO

E CON LE LISTE DEI CANDIDATI

A CONSIGLIERE COMUNALE

COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

(articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

ALLEGATO 10

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di manifesto con i nomi dei candidati a sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale collegate con ciascuno di essi

COMUNE DI .....

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO E DI N. .... CONSIGLIERI COMUNALI CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA ..... 20...

(Articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3
..... Candidato alla carica di sindaco	..... Candidato alla carica di sindaco	..... Candidato alla carica di sindaco
Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista
.....	.....	.....

..... , addì ..... 20....

Il sindaco

.....

ALLEGATO 11

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI MANIFESTO

CON I NOMI DEI CANDIDATI A SINDACO

E CON LE LISTE DEI CANDIDATI

A CONSIGLIERE COMUNALE

COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

(articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

ALLEGATO 11

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di manifesto con i nomi dei candidati a sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale collegate con ciascuno di essi

COMUNE DI .....

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA ALLA CARICA DI SINDACO E DI N. .... CONSIGLIERI COMUNALI CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA ..... 20...

(Articolo 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Candidato alla carica di sindaco 1)	Candidato alla carica di sindaco 2)		Candidato alla carica di sindaco 3)		
Lista collegata	Liste collegate		Liste collegate		
Lista n. 1 (*) Contrassegno della lista	Lista n. 2 (*) Contrassegno della lista	Lista n. 3 (*) Contrassegno della lista	Lista n. 4 (*) Contrassegno della lista	Lista n. 5 (*) Contrassegno della lista	Lista n. 6 (*) Contrassegno della lista
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

....., addì ..... 20....

Il sindaco

.....

(*) Vedere, a pagina 56, il paragrafo 3.4.7 relativamente al numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste dei candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportate nel manifesto (prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste a pagina 58).

ALLEGATO 12

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DI UN CANDIDATO A SINDACO O A CONSIGLIERE COMUNALE

SOLTANTO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(articolo 13, comma 6, lettera *a)*, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 12

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato
a sindaco o a consigliere comunale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

NELL' ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale
del capoluogo di regione)

Il sottoscritto ..... (1),
nato a ..... il ..... 19..... , residente in .....
..... , avendo accettato la candidatura alla carica di sindaco *oppure* alla carica di consigliere comunale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... , che si svolgerà domenica ..... 20.... , nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno
.....
..... ,

a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

[l'allegato 12 continua nella pagina seguente]

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato a sindaco oppure a consigliere comunale che designa il mandatario elettorale.

[prosecuzione dell'allegato 12 dalla pagina precedente]

DESIGNA

QUALE MANDATARIO ELETTORALE

per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il signor ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... , residente in .....
..... .

Firma [2]

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO A SINDACO O A CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura del sig. ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... ,
domiciliato in ..... , da me identificato con il seguente documento: .....
..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

[2] La firma del candidato a sindaco o a consigliere comunale in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3 delle istruzioni [pagina 18].

DISPOSIZIONI NORMATIVE

DISPOSIZIONI NORMATIVE

INDICE

Pagina

Decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 *(stralcio)*

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali 137

Legge 21 marzo 1990, n. 53 *(stralcio)*

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale . . . 150

Legge 25 marzo 1993, n. 81 *(stralcio)*

Elezione diretta del sindaco, [del presidente della provincia], del consiglio comunale [e del consiglio provinciale] 153

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 *(stralcio)*

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali [e provinciali] 158

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 *(stralcio)*

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza 161

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *(stralcio)*

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 163

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 *(stralcio)*

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il roirdino del processo amministrativo

Allegato 1 – Codice del processo amministrativo 183
Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni 187

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 *(stralcio)*
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo . . 188

Pagina

Legge 23 novembre 2012, n. 215 *(stralcio)*

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali – Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni 191

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *(stralcio)*

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n. 190 . 195

Legge 7 aprile 2014, n. 56 *(stralcio)*

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 201

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

[Testo originario pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960]

(Omissis)

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ([1]), e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge ([1]).

Capo III

DELL'ELEGGIBILITÀ

(Omissis)

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

([1]) L'iscrizione nelle liste elettorali è disciplinata dal d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(Omissis)

Sezione II

La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ([2])

(Omissis)

Art. 28 ([3]).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

1. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ([4]).
2. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ([5]). I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione

---

([2]) Limite di popolazione attualmente in vigore, in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagine 174, 176 e 178].

([3]) I commi primo e secondo del testo originario dell'articolo 28 sono stati abrogati dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81: è stata di conseguenza modificata la numerazione degli altri commi rimasti in vigore.

([4]) D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A1295/sg] e nel sito dell'Istat [www.istat.it/it/censimento-popolazione/censimento-popolazione-2011].

([5]) Riportato a pagina 150

di presentazione di lista.

4. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore] ([6]).

5. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

6. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

7. Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

8. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

9. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

(Omissis)

Art. 30.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrasse-

([6]) Le autorità abilitate ad autenticare, indicate tra parentesi quadre, sono state sostituite con quelle specificate nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 150].

gni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] ([7]), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'articolo 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 ([8]) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima ([9]);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle

---

([7]) L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [pagina 199], salvo per quanto riguarda la disciplina del personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15, contenuto nella lettera *c)*, deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 [pagina 195] che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali e all'articolo 12 dello stesso d.lgs. [pagina 197] a norma del quale [comma 1] il candidato rende – **unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura** – **una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità** previste dall'indicato articolo 10.

([8]) Pagina 174.

([9]) La lettera *d-bis)* è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191].

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ([10]);

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.

Art. 31.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, numero 3), e per l'affissione all'albo pretorio ([11]) ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno ([12]) precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede ([13]), nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

([10]) Alla lettera *e)* sono state aggiunte le parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191].

([11]) L'affissione all'albo pretorio è sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nell'albo pretorio *online* (articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

([12]) Le parole «l'ottavo giorno» hanno sostituito le parole «il quindicesimo giorno», precedentemente in vigore, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [pagina 187].

([13]) Con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 [*Gazzetta ufficiale, Serie generale*, n. 27 del 3 febbraio 2014] (*http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg*) sono stati determinati i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Sezione III

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ([14])

Art. 32 ([15]).

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

1. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma ([16]).
2. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ([17]).
3. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
5. Di tutti in candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.
7. Con la lista devesi anche presentare:

([14]) Limite di popolazione attualmente in vigore, in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagine 174, 176 e 178].

([15]) Il primo comma del testo originario dell'articolo 32 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

([16]) Si ritiene che il comma – attuale primo comma dell'articolo 32, già secondo comma nel testo originario dello stesso articolo – debba considerarsi implicitamente abrogato.

([17]) D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A12950/sg] e nel sito dell'Istat [www.istat.it/it/archivio/77877].

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28.

8. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

9. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora alla commissione elettorale circondariale competente per territorio.

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste [dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] ([18]),

---

([18]) L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [pagina 199], *[la nota ([18]) continua nella pagina seguente]*

o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al numero 2) del settimo comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista ([19]);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ([20]);

[prosecuzione della nota ([18]) dalla pagina precedente]

salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

Pertanto **il richiamo al citato articolo 15 – contenuto nella lettera *c)* – deve intendersi fatto all'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235/2012** [pagina 195] che individua le cause di incandidabilità alle elezioni comunali, **e all'articolo 12** [pagina 197] a norma del quale [comma 1] – **unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura** – **ciascun candidato rende anche una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità** previste dall'articolo 10 del medesimo d.lgs. n. 235 [pagina 195].

([19]) La lettera *d-bis)* è stata così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191].

([20]) Alla lettera *e)* le parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

[la nota ([20]) continua nella pagina seguente]

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, numero 3), e per l'affissione all'albo pretorio ([21]) ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno ([22]) precedente l'elezione.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede ([23]), nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

[prosecuzione della nota ([20]) dalla pagina precedente]

cessive modificazioni» sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191].

([21]) L'affissione all'albo pretorio è stata sostituita dalla pubblicazione in formato elettronico nell'albo pretorio *online* [articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69].

([22]) Le parole «l'ottavo giorno» hanno sostituito le parole «il quindicesimo giorno», precedentemente in vigore, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

([23]) Con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 [Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2014] (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg) sono stati determinati i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

1. La commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.
2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(Omissis)

Capo IX

Delle disposizioni penali

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ([24]), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua

---

([24]) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ([25]).

2. La pena è aumentata – e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 ([25]).

Art. 87-*bis*.

1. Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ([25]).

([25]) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(Omissis)

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 ([26]).

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro ([27]).

(Omissis)

Art. 93 ([28]).

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 ([26]).

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a

---

([26]) Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

([27]) Il secondo comma dell'articolo 90 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Il terzo comma dello stesso articolo, come sostituito dalla suddetta legge n. 61/2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-23 novembre 2006, n. 394.

([28]) L'articolo 93 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numeri 1) e 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

1.000 euro.

(Omissis)

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. *(Omissis)* ([29]).

([29]) Il quinto comma dell'articolo 102 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121.

Legge 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

[Testo originario pubblicato
nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 68 del 22 marzo 1990]

(Omissis)

Art. 14 ([1]).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-ca 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifi-

---

([1]) L'articolo 14 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato nelle seguenti parti:

al comma 1:

a) le parole «nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,» sono state inserite dall'articolo 61-*bis* della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) le parole «delle corti d'appello,» sono state inserite dall'articolo 4, com-ma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

c) le parole «dei tribunali e delle preture», presenti nel testo originario, devono intendersi sostituite dalle parole: «dei tribunali ovvero sezioni distaccate di tribunale» in applicazione dell'articolo 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51;

d) il secondo periodo è stato aggiunto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 ;

al comma 2:

e) essendo stata abrogata la legge 4 gennaio 1968, n. 15, il riferimento al secondo e terzo comma del rispettivo articolo 20 si deve intendere sostituito dal rinvio all'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

cazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] ([2]).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Art. 16.

([2]) La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'articolo 77 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il medesimo testo unico [articolo 21, comma 2] ha introdotto la seguente disciplina dell'autenticazione delle sottoscrizioni :

« Art. 21.

Autenticazione delle sottoscrizioni.

« 1. *(Omissis)*.

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

1. *(Omissis)*.

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32 ([3]), nono [ora: settimo] comma, numero 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti ([4]) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

([3]) Pagina 142.

([4]) Limite di popolazione attualmente in vigore, in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagine 174, 176 e 178].

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (stralcio)

Elezione diretta del sindaco, [del presidente della provincia], del consiglio comunale [e del consiglio provinciale] ([1])

[Testo originario pubblicato nel supplemento ordinario
alla *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 72 del 27 marzo 1993]

(Omissis)

Capo I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI [E PROVINCIALI]

(Omissis)

Art. 3 ([2]).

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con

---

([1]) L'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano nonché l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono attualmente disciplinate dall'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

([2]) Il comma 1 è stato così sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ([3]). [Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari] ([4]).

5. *(Omissis)* ([5]).

6. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 1 del decreto-

---

([3]) L'articolo 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, è così formulato:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 150]; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [➠ *ora:* euro 0,05] per ogni sottoscrizione autenticata.».

([4]) Si ritiene che il periodo sia stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130, che ha sostituito l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e della legge 30 aprile 1999, n. 120, la quale ha ulteriormente modificato il medesimo articolo 14 [pagina 150].

([5]) Comma abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera *cc)*, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(Omissis)

Capo III

Norme sulla campagna elettorale

(Omissis)

Art. 29.
Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive (6).

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali (5).

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del

(6) Si vedano anche l'articolo 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di accesso ai mezzi di informazione, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28.

committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 ([7]).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa ([8]).

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle

---

([7]) Il comma 5 è stato così sostituito dall'articolo 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L'importo della sanzione è stato convertito in euro a norma dell'articolo 51 del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 nella parte in cui punisce – con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria – il fatto previsto dal comma 3 (la mancata indicazione del committente responsabile).

([8]) L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che: « Dalla data di convocazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.».

spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali [e provinciali] ([1])

[Testo originario pubblicato
nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 104 del 6 maggio 1993]

(Omissis)

Art. 1.

1. L'elezione diretta del sindaco [e del presidente della provincia], nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale [e del consiglio provinciale] si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 ([2]), di seguito denominata "legge".

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni [e nelle province] si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'articolo 6, commi 5 e 6 ([3]), [e dall'articolo 8, commi 7 e 8, della legge,] indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

([1]) L'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano nonché quella del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono attualmente disciplinate dall'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 56/2014, si ritiene che non trovino più applicazione le disposizioni del presente d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle parti che riguardano l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

([2]) Altre norme sono contenute negli articoli 71, 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagine 174, 176 e 178].

([3]) Ora, articolo 72, commi 5 e 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagina 176], concernente l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge ([4]) per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 3.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'articolo 5 della legge ([5]), ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio

([4]) L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, stabilisce il numero minimo e massimo di firme che devono essere depositate contemporaneamente alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in proporzione alla popolazione del comune [pagina 153].

([5]) Ora, articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [pagina 174], concernente l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. *(Omissis)*.

Art. 4.

1. Per [le elezioni del consiglio provinciale e per] le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati [alla carica di presidente della provincia o] alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati [di gruppo o] di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati [alla carica di presidente della provincia o] alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni [dei gruppi o] delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(Omissis)

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (stralcio)

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

[Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale, Serie generale* n. 88 del 15 aprile 1996]

(Omissis)

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'intressato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1 ([1]), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con

([1]) Non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, cioè non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione.

Si veda, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1° marzo 2012, n. 1193 [pagina 259].

espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(Omissis)

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (stralcio)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

[Testo originario pubblicato nel supplemento ordinario (n. 162)
alla *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 227 del 28 settembre 2000]

(Omissis)

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO III

ORGANI

(Omissis)

Capo II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ([1]).

([1]) A pagina 161 è riportato l'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 1996 n. 197.

Art. 56.

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57.

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(Omissis)

Art. 60.

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano ([2]), provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le fun-

([2]) Le parole «consigliere metropolitano» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 23, lettera *a)*, numero 1), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

zioni di direttore generale o equiparate o superiori ([3]);
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento ([4]) rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del per-

---

([3]) Il numero 1) è stato così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

([4]) Le parole «superiore al 50 per cento» hanno sostituito la parola «maggioritario» precedentemente in vigore [articolo 14-*decies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168].

sonale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione ([5]).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi ([6]).

([5]) Il numero 12) è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera *a)*, numero 2), della legge 7 aprile 2014, n. 56.

([6]) Il secondo periodo del comma 3 è stato aggiunto dall'articolo 8, comma 13-*sexies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61.

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia ([7])

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale *(Omissis)* ([8]).

1-*bis*. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero

---

([7]) La rubrica dell'articolo 61 è stata così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)*, numero 1), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

([8]) Le parole «, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore» – presenti a questo punto del testo originario – sono state abrogate dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)*, numero 2), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore ([9]).

Art. 62.

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63.

Incompatibilità ([10])

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano ([11]), provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione ([12]) rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli

---

([9]) Il comma 1-*bis* è stato aggiunto dall'articolo 7 dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis)*, numero 3), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

([10]) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

([11]) Le parole «consigliere metropolitano» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 23, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

([12]) Le parole «in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione» sono state aggiunte dall'articolo 14-*decies*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ([13]);
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo del presente decreto non determina incompatibilità ([14]). Qualora il contribuente venga

---

([13]) Le parole «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono state inserite dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

L'articolo 1, comma 718, richiamato nel testo, è così formulato:

« 718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.».

([14]) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato ([15]). La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità (15). La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (15).

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli

---

([15]) Gli ultimi tre periodi del numero 4) sono stati aggiunti dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 64.

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia ([16]).

Art. 65.

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale ([17])

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

([16]) Il comma 4 è stato così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-ter)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

([17]) L'articolo 65 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera *c)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 66.

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67.

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68.

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69.

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal

presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70.
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile *(Omissis)* ([18]).

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'ar-

---

([18]) Le parole «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia» – presenti a questo punto del testo originario dell'articolo – sono state abrogate dall'articolo 34, comma 26, lettera *a)*, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

ticolo 22 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n 150 ([19]).

4. [Comma abrogato] ([20]).

Capo III

Sistema elettorale

Art. 71.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-*bis*. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ([21]).

([19]) Il comma 3 è stato così sostituito dall'articolo 34, comma 26, lettera *b)*, del d.lgs. 1º settembre 2011, n. 150.

([20]) Il comma 4 è stato abrogato dall'articolo 34, comma 26, lettera *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150.

([21]) Il comma 3-*bis* è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno ([22]), il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto ([23]). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (23).

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la

---

([22]) Il **contrassegno di ciascuna lista** di candidati è riprodotto sulle schede con il diametro di **cm 3**, per uniformità con quanto previsto dall'articolo 72, comma 3, terzo periodo [pagina 176], e dell'articolo 73, comma 3, terzo periodo [pagina 178], di questo d.lgs., come modificati dall'articolo 1-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

([23]) I periodi terzo e quarto del comma 5 sono stati aggiunti dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215 [pagina 191].

cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 72.

Elezione del sindaco
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare

all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio ([24]). La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali ([25]) sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 ([26]). Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato colle-

---

([24]) Con decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 [*Gazzetta ufficiale, Serie generale*, n. 27 del 3 febbraio 2014] (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/03/14A00649/sg) sono stati determinati i nuovi modelli delle schede di votazione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, specificamente adattati all'elezione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e superiore al predetto limite demografico nonché per il primo turno di votazione e per il ballottaggio.

([25]) Le parole «sotto ai quali» hanno sostituito le parole «al cui fianco», precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 1, comma 400, lettera *m)*, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

([26]) Il periodo «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.» è stato inserito dall'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

gato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Art. 73.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ([27]).

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata ([28]). Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (28). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 ([29]).

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste

([27]) Il secondo periodo del comma 1 è stato aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

([28]) Il secondo e il terzo periodo del comma 3 così sostituiscono l'originario secondo periodo, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 2), della legge 23 novembre 2012, n. 215.

([29]) Il quarto periodo del comma 3 è stato inserito dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

Art. 248.

Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. - 4. *(Omissis)*.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di

commissione della violazione ([30]).

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione ([30]).

(Omissis)

([30]) I commi 5 e 5-*bis* hanno così sostituito l'originario comma 5, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *s)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (stralcio)

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo

[Testo originario pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 156 del 7 luglio 2010]

(Omissis)

ALLEGATO 1

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(Omissis)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(Omissis)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 126.
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 127.

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Art. 128.

Inammissibilità del ricosro straordinario al Presidente della Repubblica

1. Nella materia di cui al presente titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(Omissis)

Capo II

TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali ([1])

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

([1]) Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dall'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e [2] ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

---

[2] Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ([3]) ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

([3]) Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(Omissis)

Art. 2.
Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. *(Omissis)*.
4. *(Omissis)*.
5. Agli articoli 31, primo comma ([4]), e 34, primo comma ([5]), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all'articolo 17, primo comma, numero 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «l'ottavo giorno».

(Omissis)

([4]) Pagina 141.

([5]) Pagina 145.

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (stralcio)

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

[Testo originario pubblicato
nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 188 del 13 agosto 2011]

(Omissis)

TITOLO IV

RIDUZIONE DEI COSTI
DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

(Omissis)

Art. 13.

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti ([1]), fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incom-

([1]) Le parole «15.000 abitanti» così sostituiscono le parole «5.000 abitanti» presenti nel testo originario del comma 3, primo periodo, a norma dell'articolo 1, comma 139, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

patibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

(Omissis)

Art. 16.

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. - 13. [Commi abrogati] ([2]).

14. - 16. *(Omissis)*.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due ([3]);

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro (4);

([2]) I commi da 1 a 13 dell'articolo 16 sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 104, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

([3]) Le lettere *a)* e *b)* del comma 17 sono state così sostituite dall'articolo 1, comma 135, lettera *a)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

c) [lettera abrogata] ([4]);
d) [lettera abrogata] (5).

18. - 31. *(Omissis)*.

(Omissis)

([4]) Le lettere *c)* e *d)* del comma 17 sono state abrogate dall'articolo 1, comma 135, lettera *b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Legge 23 novembre 2012, n. 215 (stralcio)

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

[Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale - Serie generale* n. 288 dell'11 dicembre 2012]

(Omissis)

Art. 1.

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto

del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;

b) *(Omissis)*;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.»;

2) alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. *(Omissis)*.

(Omissis)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (stralcio)

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

[Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 3 del 4 gennaio 2013]

(Omissis)

Capo IV

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.
Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,

la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a)*;

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis*, del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *d)*;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci,

presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(Omissis)

Art. 12.

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ([1]).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

([1]) Pagina 184.

(Omissis)

Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 ([2]).

([2]) Articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223:

«Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

« *a)* [lettera abrogata];

« *b)* coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327 [➠ *ora:* alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159], finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *c)* coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« *d) - e)* *(Omissis).*

« 2. *(Omissis).*».

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera *f)* e 10, comma 1, lettera *f)*, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai capi I e II, e per quelle di cui ai capi II e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5 ([3]), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

([3]) L'articolo 248, commi 5 e 5-*bis*, è riportato a pagina 181.

c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la di-chiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis)

Legge 7 aprile 2014, n. 56 (stralcio)

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

[Testo originario pubblicato
nella *Gazzetta ufficiale, Serie generale* n. 81 del 7 aprile 2014]

(Omissis)

Art. 1.

(Omissis)

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ([1]), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

«*b)* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.»;

b) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

([1]) L'articolo 16, comma 17, è riportato a pagina 189.

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

(Omissis)

GIURISPRUDENZA

INDICE

Pagina

1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE 209

1.1. CONTRASSEGNO 209

1.1.1. *Confondibilità* 209

1.1.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 agosto 1976, n. 1150 . . 209
1.1.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1999, n. 344 . . 209
1.1.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922 . . 209
1.1.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2005, n. 6192 . 210

1.1.2. *Divieto di riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa* 210

1.1.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732 . . . 210

1.1.3. *Divieto di riprodurre il simbolo di partiti presenti in Parlamento* 210

1.1.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922 . . 211

1.1.4. *Divieto di riprodurre immagini ed espressioni in contrasto con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione* 211

1.1.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354 . . . 211

1.1.5. *Delega a presentare contrassegni di partiti presenti in Parlamento* 212

1.1.5.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24 . 213
1.1.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688 . . 213
1.1.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212 . . 213

1.1.6. *Modalità di apposizione – Descrizione grafica* 213

1.1.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2006, n. 6683 . 213

1.1.7. *Modalità di apposizione – Contrassegno incollato* 214

1.1.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 febbraio 2007, n. 482 . . 214

1.1.8. *Sostituzione – Effetti* 215

1.1.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 giugno 2001, n. 3510 . . 215

1.2. RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI 215

1.2.1. *Rappresentatività delle liste e «alterità» soggettiva tra candidati e sottoscrittori* . . 215

1.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 . . 215

1.2.2. *Limite massimo delle sottoscrizioni – Inderogabilità* 215

1.2.2.1. Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83 . . . 216

1.2.3. Ratio *degli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960 – Violazione – Conseguenze* . . 216

1.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087 . 217

1.2.4. *Utilizzazione di moduli diversi da quelli predisposti dal Ministero dell'interno* . . . 217

1.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150 . . 217
1.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187 . . 217

1.2.5. *Utilizzazione di fogli separati – Condizioni* 217

1.2.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011 . 218

Pagina

1.2.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545 . 218
1.2.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 maggio 2014, n. 2391 . . 219

1.2.6. *Fogli mobili – Fogli privi del contrassegno e/o dei nominativi dei candidati e/o del timbro trasversale – Dichiarazioni postume – Irrilevanza* 219

1.2.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985 . . 220

1.2.7. *Candidato con nominativo apposto per errore solo su alcuni fogli* 221

1.2.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 ottobre 1998, n. 1528 . . 221

1.2.8. *Luogo e data di nascita dei sottoscrittori non riportati per esteso nel modulo di raccolta delle firme – Desumibilità indiretta dei predetti elementi* 221

1.2.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818 . . . 221

1.3. CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI 223

1.3.1. *Mancato deposito – Effetti* 223

1.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505 . . . 223
1.3.1.2. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 30 novembre 1999, n. 23 . 223

1.4. AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI 223

1.4.1. *Soggetti autorizzati* 223

1.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817 . 224

1.4.2. *Condizioni di regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni* 224

1.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2015, n. 2490 . . 224

1.4.3. *Potere di autenticazione dei pubblici ufficiali anche per elezioni che non si effettuano nel territorio di competenza* 225

1.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990 . . 225

1.4.4. *Pubblici ufficiali ai quali la legge attribuisce il potere di autenticazione – Obbligo di effettuare l'autenticazione in un comune del territorio di competenza dell'ufficio* . 226

1.4.4.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 . . 226

1.4.5. *Sanabilità della mancanza della data* 226

1.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1987 . . 226

1.4.6. *Firma* 228

1.4.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545 . 228
1.4.6.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817 . 228

1.4.7. *Mancanza o irregolarità dell'autenticazione* 228

1.4.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263 . . . 228

1.4.8. *Mancata indicazione del soggetto autenticante – Mancanza del timbro dell'ufficio* 229

1.4.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846 . 229
1.4.8.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 2006, n. 1074 . . 230

1.4.9. *Identificazione del sottoscrittore – Modalità* 230

1.4.9.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212 . . 230
1.4.9.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 aprile 2004, n. 2152 . . 230

1.5. NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DA INSERIRE IN UNA LISTA 231

1.5.1. *Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti – Determinazione* 231

1.5.1.1. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, sentenza 7 maggio 2013, n. 556 231

Pagina

1.6. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 232

1.6.1. *Dichiarazione di incandidabilità – Sanabilità di errori* 232

1.6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1984 . . 232
1.6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1979 . . 232

1.6.2. *Momento di presentazione* 233

1.6.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 aprile 2004, n. 2152 . . 233
1.6.2.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817 . 234

1.6.3. *Mancata accettazione della candidatura – Effetti* 234

1.6.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846 . 234

1.6.4. *Rinuncia alla candidatura – Competenza e forma della presa d'atto* 234

1.6.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 settembre 1989, n. 526 . 234
1.6.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384 . . 235

1.7. QUOTE DI GENERE 235

1.7.1. *Ripristino della proporzione tra candidati e candidate – Cancellazione di una candidata – Conseguente cancellazione dell'ultimo candidato appartenente al genere più rappresentato nella lista* 235

1.7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2014, n. 2514 . . 235

1.7.2. *Modalità di calcolo – Arrotondamento* 236

1.7.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2071 . . 236

1.8. DELEGATI DI LISTA 237

1.8.1. *Mancata indicazione – Effetti* 237

1.8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271 . . 237

1.8.2. *Delegato effettivo e delegato supplente – Poteri disgiunti di dichiarare il collegamento* 237

1.8.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 1996, n. 731 . . 237

1.9. DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO 237

1.9.1. *Forma* 237

1.9.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 aprile 2004, n. 2312 . . 238

1.9.2. *Mancata compilazione del modello – Sanabilità* 238

1.9.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2157 . . 238
1.9.2.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2165 . . 239

1.10. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 240

1.10.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732 . . . 240
1.10.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688 . . 240

2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 241

2.1. VERBALIZZAZIONE 241

2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 11 febbraio 1999, n. 165 . . 241

2.2. MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE 241

2.2.1. *Per ritardi* non *imputabili al presentatore* 241

Pagina

2.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 febbraio 1999, n. 209 . . 241
2.2.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 aprile 2001, n. 2297 . . 241
2.2.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271 . . 241
2.2.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 novembre 2002, n. 6273 . 242

2.2.2. *Per ritardi imputabili al presentatore* 242

2.2.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 aprile 2003, n. 1706 . . . 242

2.2.3. *Produzione della documentazione a un ufficio non competente* 243

2.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998 . 243

2.2.4. *Ingresso dei presentatori negli uffici comunali* 243

2.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 10 aprile 1991, n. 515 . . . 243
2.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 marzo 2001, n. 1343 . . 244
2.2.4.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998 . 244

2.3. AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA 244

2.3.1. *Non è necessaria* 245

2.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 febbraio 1997, n. 138 . . 245

3. ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 246

3.1. COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 246

3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 ottobre 2000, n. 5448 . . 246

3.2. COMPONENTI SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE . . . 247

3.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 19 dicembre 1980, n. 989 . . 247

3.3. DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 247

3.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732 247

3.4. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 248

3.4.1. *Opera di controllo – Contenuto* 248

3.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 giugno 1980, n. 581 . . 248

3.4.2. *Ammissione di nuovi documenti – Facoltà da ritenere applicabile anche in relazione ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti* 249

3.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 18 maggio 2015, n. 2524 . . 249

3.4.3. *Verifica del numero dei presentatori* 250

3.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187 . . 250

3.4.4. *Cause d incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità* 250

3.4.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 settembre 1999, n. 1052 . 250
3.4.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 giugno 2000, n. 3338 . . 251

3.4.5. *Caso di specie – Documentazione copiosa e disordinata* 251

3.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 luglio 2001, n. 3607 . . . 251

3.5. POTERE DI AUTOTUTELA 252

3.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 29 gennaio 1996, n. 111 . . 252
3.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 gennaio 2003, n. 255 . . 253

3.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 marzo 2004, n. 1432 . . 254

Pagina

4. PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE 255

4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 giugno 1981, n. 293 . . . 255
4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 giugno 2002, n. 3579 . . . 255

5. IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE . 256

5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2073 . . . 256

6. ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI . . 257

6.1. EFFETTI 257

6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 5 settembre 2002, n. 4464 . . 257
6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187 . . 257

7. RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 258

7.1. LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE 258

7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817 . . 258

8. ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA 259

8.1. TERMINE PERENTORIO NON OLTRE IL QUALE È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE 259

8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1º marzo 2012, n. 1193 . . . 259

Elenco cronologico delle decisioni e sentenze riportate 261

1. Preparazione delle candidature

1.1. Contrassegno

1.1.1. Contrassegno – Confondibilità

1.1.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: «L'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

« 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;

« 2) quella che si ha allorquando i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

« I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.».

Massima: « L'articolo 33, primo comma, lettera *b),* del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli.».

1.1.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: « Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa.».

1.1.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così

scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sull'identità dei soggetti presentatori delle liste.».

1.1.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: « Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore.

« Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.».

1.1.2. Contrassegno – Divieto di riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa

1.1.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale "la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa", siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale.».

Massima: « La norma di cui all'articolo 33, primo comma, lettera *b)*, ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo.».

1.1.3. Contrassegno – Divieto di riprodurre il simbolo di partiti presenti in Parlamento.

1.1.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento.».

1.1.4. Contrassegno – Divieto di riprodurre immagini ed espressioni in contrasto con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

1.1.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: « Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la ricusazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1355]

Dal testo della sentenza: « Osserva la Sezione che il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, ex articolo 51 della Costituzione , trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista.

« Tale essendo il quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 fissino i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presupponendo implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione. In altri termini la normativa in parola, nello stabilire i casi di ricusazione dei contrassegni e delle liste, si riferisce a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale. L'impossibilità che il movimento o l'associazione a cui si riferisce il simbolo o la lista partecipi alla vita politica postula quindi, in via implicita ma necessaria, il potere della commissione di ricusare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico.

« In conformità questo Consiglio di Stato, con parere della Prima Sezione 23 febbraio 1994, n. 173/94, ha sottolineato l'impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione.

« La disciplina recata dagli articoli 30 e seguenti del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, va quindi letta e integrata alla luce della disciplina costituzionale che, dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della commissione di ricusare le liste che si pongano in contrasto con detto precetto.

« Tanto premesso si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato con cui la commissione elettorale, facendo uso di un potere attribuito dal sistema normativo, ha disposto l'esclusione della lista sulla scorta di un'adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di « Fascismo e Libertà ») e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista.».

1.1.5. Contrassegno – Delega a presentare contrassegni di partiti presenti in Parlamento

1.1.5.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato.».

1.1.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

1.1.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.».

1.1.6. Contrassegno – Modalità di apposizione – Descrizione grafica

1.1.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in

quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

« Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alla altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto»].».

Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche.».

1.1.7. Contrassegno – Modalità di apposizione – Contrassegno incollato

1.1.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « L'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su "appositi moduli recanti il contrassegno della lista"; il quinto comma prevede, a sua volta, che "è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato". Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche,

atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 novembre 2003, n. 7319].».

1.1.8. Contrassegno – Sostituzione – Effetti

1.1.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima: « Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.».

1.2. Raccolta delle sottoscrizioni

1.2.1. Raccolta delle sottoscrizioni – Rappresentatività delle liste e «alterità» soggettiva tra candidati e sottoscrittori

1.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Massima: « In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività delle liste di candidati concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'àmbito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti *non candidati* nella lista stessa.».

« Nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.».

1.2.2. Raccolta delle sottoscrizioni – Limite massimo delle sottoscrizioni – Inderogabilità

1.2.2.1. Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: « La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

« Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale.».

Massima: « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, primo comma, lettera *a*, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge.».

1.2.3. Raccolta delle sottoscrizioni – *Ratio* degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 – Violazione – Conseguenze

1.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima: « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista.».

[Consiglio di Stato, Sezione quinta: decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]

1.2.4. Raccolta delle sottoscrizioni – Utilizzazione di moduli diversi da quelli predisposti dal Ministero dell'interno

1.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: « L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini.».

1.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960.».

1.2.5. Raccolta delle sottoscrizioni – Utilizzazione di fogli separati – Condizioni

1.2.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: « È in contrasto con il disposto dell'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ricusata, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera *a)*, del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'articolo 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]».

Massima: « La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.».

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

1.2.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi

dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

« Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione.».

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

1.2.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 maggio 2014, n. 2391

Massima: « La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.

« Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.».

1.2.6. Raccolta delle sottoscrizioni – Fogli mobili – Fogli privi del contrassegno e/o dei nominativi dei candidati e/o del timbro trasversale – Dichiarazioni postume – Irrilevanza

1.2.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: « In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

« Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Si confrontino le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

« Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all' articolo 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari».

Massima: « La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista.».

1.2.7. Raccolta delle sottoscrizioni – Candidato con nominativo apposto per errore solo su alcuni fogli

1.2.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: « In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo.».

Massima: « È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale.».

1.2.8. Raccolta delle sottoscrizioni – Luogo e data di nascita dei sottoscrittori non riportati per esteso nel modulo di raccolta delle firme – Desumibilità indiretta dei predetti elementi

1.2.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818

Massime: « Gli articoli 28, 32 e 33 del testo unico 16 maggio 1960,

n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire né sulle conseguenze di eventuali irregolarità sul piano sanzionatorio; pertanto i relativi adempimenti formali non possono essere inquadrati nella categoria delle così dette "forme sostanziali".

« In materia, deve farsi piuttosto applicazione del principio della "strumentalità delle forme", in base al quale l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle medesime operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio per le garanzie né alcuna compressione della libera espressione del voto.

« Nella fattispecie è stato confermato che:

«*a)* l'indicazione completa delle generalità personali, tra cui luogo e data di nascita, è necessaria con riferimento ai candidati compresi nelle liste;

«*b)* la disposizione persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano a conoscenza della lista che si accingono a presentare, occorrendo evitare che gli elettori appongano la loro firma su fogli non idonei a instaurare un collegamento logico con una specifica formazione politica, senza aver acquisito consapevolezza di quale lista si tratti e di come essa sia composta;

«*c)* in forza del principio della strumentalità delle forme, può essere formulato un discorso diverso e meno rigido rispetto all'indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori: la *ratio* della norma che impone tale indicazione è, semplicemente, quella di un'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori e rispetto a questo scopo la relativa indicazione è soltanto strumentale;

«*d)* nel caso concreto, per ciascun sottoscrittore, pur non essendo stati indicati luogo e data di nascita nel modulo di raccolta delle firme, sono stati tuttavia annotati gli specifici estremi del documento personale di identità che, per definizione, reca tali elementi sicché, almeno indirettamente, le dette indicazioni sono state fornite. Pertanto, la lista stessa deve considerarsi regolarmente ammessa.».

1.3. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

1.3.1. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali – Mancato deposito – Effetti

1.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: « La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale.».

1.3.1.2. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: « A norma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento.».

Massima: « Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporne l'acquisizione entro un termine fissato.».

1.4. Autenticazione delle sottoscrizioni

1.4.1. Autenticazione delle sottoscrizioni – Soggetti autorizzati

1.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato.».

1.4.2. Autenticazione delle sottoscrizioni – Condizioni di regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni

1.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2015, n. 2490

1ª massima: « Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale, poiché le regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione delle liste o candidature.».

2ª massima: «Le firme apposte sugli atti di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono essere autenticate nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

3ª massima: «Sono elementi costitutivi della procedura di autenticazione:
- l'apposizione del timbro;
- l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;
- le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della sua sottoscrizione in presenza del soggetto autenticatore;
- il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione;
- la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenire anche aliunde e non necessariamente all'interno dell'autenticazione);
- la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione.».

4ª massima: « Le modalità di identificazione del sottoscrittore

sono le seguenti:

a) per esibizione di un valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento medesimo;

b) per conoscenza personale: tale modalità è da ritenersi assolta e integrata attraverso l'uso dell'espressione "della cui identità sono certo", il cui unico possibile significato è quello che il pubblico ufficiale ha riscontato l'identità del sottoscrittore grazie alla conoscenza personale e diretta del medesimo.».

1.4.3. Autenticazione delle sottoscrizioni – Potere di autenticazione dei pubblici ufficiali anche per elezioni che non si effettuano nel territorio di competenza

1.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

Dal testo della decisione: « L'Adunanza plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono.

« La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della "pertinenza della competizione elettorale", nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengano.

« Tale orientamento non trova, ad avviso del collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato articolo 14 della stessa legge n. 53 del 1990, "ad agevolare e semplificare lo svolgi-

mento del procedimento elettorale" (Consiglio di Stato, Sezione quinta, 16 aprile 2014, n. 1885).

« Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costingere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.».

Massima: « I pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990 possono autenticare all'interno del territorio di loro competenza le sottoscrizioni delle consultazioni previste dalla suddetta norma, anche se tali consultazioni non si svolgono nel territorio di loro competenza.».

1.4.4. Autenticazione delle sottoscrizioni – Pubblici ufficiali ai quali la legge attribuisce il potere di autenticazione – Obbligo di effettuare l'autenticazione in un comune del territorio di competenza dell'ufficio

1.4.4.1. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: « Tutti i pubblici ufficiali espressamente menzionati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e in analoghe norme regionali che disciplinano l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, sono titolari del predetto potere di autenticazione esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori dal suddetto ambito territoriale.».

1.4.5. Autenticazione delle sottoscrizioni – Sanabilità della mancanza della data

1.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1987

Dal testo della decisione: « In materia elettorale, le previsioni

dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 costituiscono *lex specialis* rispetto alla disciplina generale comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

« La nullità comminata dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.

« La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque *ictu oculi* e anche *aliunde*, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

« Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, la legge non sanziona con la nulllità l'assenza della data nell'autenticazione.

« Non si pone del resto, nel sistema dell'autenticazione amministrativa in esame, una questione di "opponibilità" della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, che sancisce l'invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno. [...]

« La rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, secondo cui « *le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature*;

« - tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni legislative, può desumersi *aliunde*, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l'autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;

« - in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio della *strumentalità delle forme* che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del *favor partecipationis,* laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;

« - l'invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 maggio 2015, n. 2920).».

Massima: « Per il principio del *favor partecipationis*, la mancanza della data dell'autenticazione non comporta nullità della sottoscrizione, a condizione che tale data possa essere desunta *aliunde* risultando comprovata l'effettuazione dell'autentica entro i centottanta giorni antecedenti il termine della presentazione delle candidature.».

1.4.6. Autenticazione delle sottoscrizioni – Firma

1.4.6.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

« [Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione].».

1.4.6.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello.».

1.4.7. Autenticazione delle sottoscrizioni – Mancanza o irregolarità dell'autenticazione

1.4.7.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: « La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte:* onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]

« La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

« La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista.».

Massima: « La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria.».

1.4.8. Autenticazione delle sottoscrizioni – Mancata indicazione del nome e cognome del soggetto autenticante – Mancanza del timbro dell'ufficio

1.4.8.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: « Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo.».

1.4.8.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: « La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione ("davanti a me, X Y ..."), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune.».

Massima: « È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale.».

1.4.9. Autenticazione delle sottoscrizioni – Identificazione del sottoscrittore – Modalità

1.4.9.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:
- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale.».

1.4.9.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: « L'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale.».

1.5. Numero minimo di candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista

1.5.1. Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti – Determinazione

1.5.1.1. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda, sentenza 7 maggio 2013, n. 556

Massima: « A norma dell'articolo 71, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il numero minimo dei candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista in caso di elezioni comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti deve essere "non inferiore ai tre quarti" del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.

« Qualora il valore numerico rappresentativo dei tre quarti del numero dei consiglieri sia costituito da una cifra decimale inferiore, pari o superiore a 50 centesimi, trova applicazione il meccanismo di calcolo indicato nell'articolo 73, comma 1, del medesimo d.lgs. (norma che disciplina la formazione delle liste nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico) in ragione del rapporto di analogia che sussiste tra le due disposizioni.

« Di conseguenza, la cifra decimale, in cui si traduce il valore dei tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al comune, deve essere arrotondata per eccesso soltanto se risulti superiore a 50 centesimi, mentre non deve procedersi ad alcun arrotondamento se la cifra medesima sia inferiore o pari a 50 centesimi.

« Nella fattispecie è stata dichiarata l'illegittimità dell'atto con cui la sottocommissione elettorale circondariale ha arrotondato a 5 la cifra decimale di 4,50 (valore corrispondente ai tre quarti di 6, numero dei consiglieri da eleggere nel comune) e ha ricusato una lista contenente 4 candidati alla carica di consigliere comunale.».

1.6. Accettazione della candidatura

1.6.1. Accettazione della candidatura – Dichiarazione di incandidabilità – Sanabilità di errori

1.6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1984

Dal testo della decisione: « L'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10 d.lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

« Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato articolo 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che conseguono.

« L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).».

Massima: « L'erroneo riferimento alle precedenti disposizioni sulle dichiarazioni di incandidabilità costituisce mera irregolarità formale, che può essere sanata ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960.».

1.6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1979

Dal testo della decisione: « Nella peculiare fattispecie controversa, i presentatori della lista sono stati "indotti in errore", circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall'adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

« L'affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall'autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.

« La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l'erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell'inosservanza sanzionata con la ricusazione della lista.».

Massima: « La citazione errata delle norme di cui alla dichiarazione di incandidabilità risulta sanabile in sede di presentazione dei nuovi documenti. Va anche considerato l'affidamento ingenerato nei presentatori da eventuali ricevute che attestino la completezza della documentazione depositata.».

1.6.2. Accettazione della candidatura – Momento di presentazione

1.6.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Dal testo della decisione: « Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732]».

Massima: « È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.».

1.6.2.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste.».

1.6.3. Accettazione della candidatura – Mancata accettazione della candidatura – Effetti

1.6.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Dal testo della decisione: « In forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. Il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati.»

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505]».

Massima: « La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[Fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]».

1.6.4. Accettazione della candidatura – Rinuncia alla candidatura – Competenza e forma della presa d'atto

1.6.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 settembre 1989, n. 526

Massima: « In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se

l'atto sia stato presentato prima della votazione e all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti.».

1.6.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384

Dal testo della decisione: « La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.».

Massima: « È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione.».

1.7. Quote di genere

1.7.1. Quote di genere – Ripristino della proporzione tra candidati e candidate – Cancellazione di una candidata – Conseguente cancellazione dall'ultimo candidato appartenente al genere più rappresentato nella lista

1.7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2014, n. 2514

Massima: « Nelle liste dei candidati presentate nei comuni con po-polazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

« In caso contrario, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati medesimi, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista.

« Nella fattispecie, la commissione ha cancellato da una lista una candidata i cui dati anagrafici risultavano in parte diversi da quelli

dell'omonima candidata inserita nella lista ma che non aveva sottoscritto la relativa dichiarazione di accettazione; ha dovuto quindi rispettare la proporzione di genere eliminando l'ultimo candidato di quelli del genere rappresentato in misura eccedente i due terzi.

« La proporzione dei generi nella composizione delle liste deve essere assicurata dall'organo competente all'esame delle candidature anche quando l'alterazione del rapporto tra le quote sia stata una conseguenza della cancellazione di uno o più candidati o candidate privi di uno o più requisiti per essere ammessi.».

1.7.2. Quote di genere – Modalità di calcolo – Arrotondamento

1.7.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2071

Dal testo della decisione: « La previsione sull'arrotondamento non può essere intesa in senso "aritmetico" (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la "cifra decimale" maggiore) perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la *ratio* della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile).

« Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'articolo 51, primo comma, Cost. – secondo il quale, ai fini dell'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" – la previsione sull'arrotondamento contenuta nell'articolo 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in conreto raggiungibile dall'altro genere. [...]

« Non osta a tale conclusione la considerazione del *favor partecipationis* alla luce delle conseguenze che possono derivare alla lista qualora, per effetto dell'esclusione, non raggiunga il minimo dei can-

didati richiesto dalla legge, posto che anche una simile conseguenza non appare ingiustificata alla luce della *ratio* di riequilibrio della rappresentanza tra i generi che ha la disposizione e dell'entità dei rapporti numerici da essa incentivati.».

Massima: « L'arrotondamento previsto dalla legge per le quote di genere deve essere inteso nel senso che, in caso di cifra decimale, è il genere meno rappresentato che vede aumentare all'unità superiore il numero minimo dei propri candidati.».

1.8. Delegati di lista

1.8.1. Delegati di lista – Mancata indicazione – Effetti

1.8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: « L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse.».

1.8.2. Delegati di lista – Delegato effettivo e delegato supplente – Poteri disgiunti di dichiarare il collegamento

1.8.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: « Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.».

1.9. Dichiarazione di collegamento

1.9.1. Dichiarazione di collegamento – Forma

1.9.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: « Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

« Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

« Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.».

Massima: « Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale.».

1.9.2. Dichiarazione di collegamento – Mancata compilazione del modello – Sanabilità

1.9.2.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2157

Dal testo della decisione: « La necessità dell'esistenza di convergenti dichiarazioni di collegamento trova la sua giustificazione nell'esigenza che vi sia certezza in ordine all'effettivo collegamento tra il sindaco e la lista, attese le rilevanti conseguenze che ciò comporta in termini di svolgimento ed esiti nel procedimento elettorale.

« Sono, dunque, necessarie due manifestazioni di volontà, da parte del candidato presidente e dei delegati di lista, che convergono nei contenuti.

« Orbene, attesa la finalità della disposizione, deve ritenersi che la disposizione non risulti violata nella sua portata sostanziale, tutte le volte in cui, pur non esistendo un autonomo e regolare atto formale che dichiari il collegamento da parte dei delegati, l'espressione di tale volontà risulti comunque palesata in altri atti prodotti in sede di presentazione della lista.

« Sicché in tal caso la mancata o incompleta compilazione dello specifico modello a ciò destinato assurge a mera irregolarità formale, potendo lo stesso essere integrato, non già perché si manifesta *ex novo* una volontà prima non espressa, ma in quanto si traduce nella specifica forma documentale una volontà in precedenza già palesata ed indiscussa, anche se in modo irrituale.».

Massima: « La mancata o incompleta compilazione del modello relativo al collegamento costituisce mera irregolarità formale quando può essere integrata da una volontà già precedentemente palesata negli atti presentati.».

1.9.2.2. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

Dal testo della decisione: « Ed invero, il *favor partecipationis* che caratterizza il procedimento elettorale giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale.».

Massima: « Ove la reciproca volontà di collegamento si sia manifestata agli atti, sia pure in modo irrituale, tale volontà deve ritenersi idonea a sopperire alla mancata presentazione dell'espressa dichiarazione dei delegati di lista.».

1.10. Programma amministrativo

1.10.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: « La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa.».

1.10.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.».

2. Presentazione delle candidature

2.1. Verbalizzazione

2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: « Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità.».

2.2. Mancato rispetto del termine finale

2.2.1. Mancato rispetto del termine finale – Per ritardi *non* imputabili al presentatore

2.2.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 febbraio 1999, n. 209

Massima: « Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati.».

2.2.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 aprile 2001, n. 2297

Massima: « Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale.».

2.2.1.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: « Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può

farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.».

« [Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali]».

Massima: « Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificarne l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.».

2.2.1.4. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: « Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali.».

2.2.2. Mancato rispetto del termine finale – Per ritardi imputabili al presentatore

2.2.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: « Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'articolo 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti)

ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

« In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali).».

Massima: « Il termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati.».

2.2.3. Mancato rispetto del termine finale – Produzione della documentazione a un ufficio non competente

2.2.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Massima: « Ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse.».

2.2.4. Mancato rispetto del termine finale – Ingresso dei presentatori negli uffici comunali

2.2.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 10 aprile 1991, n. 515

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo

lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione.».

2.2.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 marzo 2001, n. 1343

Dal testo della decisione: « Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge.».

Massima: « Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscriverla, essendo necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge.».

2.2.4.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Dal testo della decisione: « Il termine fissato dall'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha carattere perentorio, attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette deroga solo nel caso di rappresentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria.».

Massima: « L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria.».

2.3. Autenticazione della firma del soggetto che deposita la lista

2.3.1. Autenticazione della firma del soggetto che deposita la lista – Non è necessaria

2.3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: « La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento.».

Massima: « In assenza di una specifica normativa, non è necessarial'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista.».

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e ammissione delle candidature

3.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: « L'articolo 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, "nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000", nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

« Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

« La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

« [...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale "il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività", deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa.».

Massima: « La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circon-

dariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze.».

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3923]

3.2. Componenti supplenti della commissione elettorale circondariale

3.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi.».

3.3. Dovere di astensione dei componenti della commissione elettorale circondariale

3.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

« Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affida-

mento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione.».

Massima: « È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta.».

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale

3.4.1. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Opera di controllo – Contenuto

3.4.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: « È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

« Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

« Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso articolo 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa.»

Massima: « La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista.».

3.4.2. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Ammissione di nuovi documenti – Facoltà di ritenere applicabile anche ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

3.4.2.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 18 maggio 2015, n. 2524

Massima: « L'articolo 30 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relativo all'esame delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non menziona, in via esplicita, la facoltà di presentare e ammettere nuovi documenti, invece prevista dal successivo articolo 33, terzo comma, che disciplina l'analogo esame nei comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico.

« Il medesimo articolo 30 non stabilisce un divieto di integrazione documentale e deve essere, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo, favorevole all'integrazione di lacune meramente formali.

« In conformità ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato articolo, si deve estendere anche ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la facoltà di produrre nuovi documenti prevista dal citato articolo 33, terzo comma, per i comuni aventi una popolazione superiore.

« Una diversa opzione – consentire cioè l'integrazione documentale esclusivamente nell'ambito del procedimento elettorale relativo ai comuni più popolosi – in mancanza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative, determinerebbe una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello *status* di elettore.».

3.4.3. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Verifica del numero dei presentatori

3.4.3.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate "istruzioni" ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

« In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'articolo 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo articolo 32.».

3.4.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

3.4.4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: « La situazione di incandidabilità del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.».

3.4.4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragione di ineleggibilità (ordinaria) e [...] le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi.

« L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...]

« Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale.».

Massima: « La partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento.».

3.4.5. Operazioni della commissione elettorale circondariale – Caso di specie – Documentazione copiosa e disordinata

3.4.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: « È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in

presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

« [Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione].».

3.5. Potere di autotutela

3.5.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: « In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

« - deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;

« - può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 settembre 1995, n. 1364]

« Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale, sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità" che (oltre a costituire la ratio di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussi-

stenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

« Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

« Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, in re ipsa, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.».

Massima: « Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista.».

3.5.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'articolo 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'articolo 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

« In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione sifatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge

n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.».

Massima: « È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricusazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960.».

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

3.5.3. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

« Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

« Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo.».

Massima: « È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali.».

4. Perentorietà del termine di affissione del manifesto recante le candidature

4.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: « Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni [➠ *ora, otto giorni,* ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] prima delle elezioni.».

4.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: « La necessità che trascorra un termine di quindici giorni [➠ *ora, otto giorni,* ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010] tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

« Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

« D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263].».

Massima: « Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni [➠ *ora, otto giorni*] – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati.».

5. Impugnabilità degli atti di ammissione in sede endoprocedimentale

5.1. Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

Dal testo della decisione: « L'orientamento di questo Consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (Sezione quinta, n. 5069/2015), è effettivamente nel senso che, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.».

Massima: « È impugnabile in sede endoprocedimentale solo il provvedimento di ricusazione della propria lista e non i provvedimenti di ammissione delle altre liste, in quanto questi ultimi non sono immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.».

6. Annullamento dell'atto di ammissione di una lista di candidati

6.1. Effetti

6.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: « L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione.».

[In senso conforme, Consiglio Stato, Sezione quinta, 3 febbraio 1999, n. 116].

6.1.2. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.».

7. Rinnovazione delle operazioni elettorali

7.1. Liste che possono essere ammesse

7.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: « In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una "cristallizzazione" della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

« In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[In senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212].».

Massima: « In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.».

8. Iscrizione dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea nelle liste elettorali aggiunte del comune italiano di loro residenza

8.1. Termine perentorio non oltre il quale è possibile presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte

8.1.1. Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1º marzo 2012, n. 1193

Massima: « Ha carattere perentorio il termine del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (1) – previsto dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 (2) – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea può domandare al comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del medesimo d.lgs. (3) e istituita presso il comune medesimo.

---

(1) Corrispondente al 40º giorno antecedente quello della votazione.

(2) Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

« 1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) Articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 197/1996:

« 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati "cittadini dell'Unione" – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.».

« Alla fattispecie non è applicabile l'articolo 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

« Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

ELENCO CRONOLOGICO
DELLE DECISIONI E SENTENZE RIPORTATE

Pagina

1976

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 agosto 1976, n. 1150 209

1980

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 giugno 1980, n. 581 248

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 19 dicembre 1980, n. 989 247

1981

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 giugno 1981, n. 293 255

1989

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 settembre 1989, n. 526 231

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 dicembre 1989, n. 846 . . . . . 229 231

1990

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 1990, n. 263 228

1991

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 10 aprile 1991, n. 515 243

1992

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83 216

1994

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 luglio 1994, n. 732 . . . . . 210 240 247

1996

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 29 gennaio 1996, n. 111 252

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 1996, n. 731 237

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24 213

1997

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 febbraio 1997, n. 138 245

1998

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1998, n. 688 . . . . . 213 240

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 235

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 ottobre 1998, n. 1528 221

1999

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 11 febbraio 1999, n. 165 241

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 24 febbraio 1999, n. 209 241

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505 223

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 maggio 1999, n. 344 209

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 13 settembre 1999, n. 1052 250

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 30 novembre 1999, n. 23 223

Pagina

2000

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 giugno 2000, n. 3338 251

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 17 luglio 2000, n. 3922 . . . . . 209 211

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 ottobre 2000, n. 5448 246

2001

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 marzo 2001, n. 1343 244

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 aprile 2001, n. 2297 241

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 giugno 2001, n. 3212 . . . . . 213 230

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 giugno 2001, n. 3510 215

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 luglio 2001, n. 3607 251

2002

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087 217

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 4 marzo 2002, n. 1271 . . . . . 237 241

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 21 maggio 2002, n. 1998 . . . . . 243 244

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 giugno 2002, n. 3579 255

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 5 settembre 2002, n. 4464 257

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 12 novembre 2002, n. 6273 242

2003

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 gennaio 2003, n. 255 253

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 2 aprile 2003, n. 1706 242

2004

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 18 marzo 2004, n. 1432 254

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 15 aprile 2004, n. 2152 . . . . . 230 233

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 22 aprile 2004, n. 2312 238

2005

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 25 gennaio 2005, n. 150 217

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio 2005, n. 187 . . . . . 217 250 257

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 23 settembre 2005, n. 5011 218

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985 220

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2005, n. 6192 210

2006

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 marzo 2006, n. 1074 230

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 7 novembre 2006, n. 6545 . . . . . 218 228

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 14 novembre 2006, n. 6683 213

2007

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 febbraio 2007, n. 482 214

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 31 maggio 2007, n. 2817 . . . . . 224 228 234 258

2012

Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 1º marzo 2012, n. 1193 259

Pagina

2013

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354 211

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione seconda sentenza 7 maggio 2013, n. 556 231

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 226

2014

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 maggio 2014, n. 2391 219

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2014, n. 2514 235

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 215

2015

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818 221

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 15 maggio 2015, n. 2490 224

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 18 maggio 2015, n. 2524 249

2016

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1979 232

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1984 232

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1987 226

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990 225

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2071 236

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 18 maggio 2016, n. 2073 256

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2157 238

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 23 maggio 2016, n. 2165 239